



La riforma dello sport: sviste, correttivi e “attenzione”*

di Maria Francesca Serra**

SOMMARIO: 1. Il punto di partenza. – 2. Le “sviste” contenute nel D.Lgs. 36/2021. – 3. Il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. – a. La forma societaria. – b. Il lavoro sportivo. – c. Altre aree di modifica. – 4. La *nota dolens*: l’entrata in vigore delle disposizioni sul lavoro sportivo. – 5. Considerazioni conclusive. – 6. Appendice normativa (settembre/dicembre 2022).

1. Il punto di partenza

Alla fine dell’estate ci eravamo congedati con forti speranze. Speranze di ragionamento e organizzazione a sistema di una serie di interventi legislativi per l’attualizzazione del settore sportivo e per il riconoscimento dell’importanza del diritto allo sport e della dimensione raggiunta dalle sue molte sfaccettature. Tutti interventi per i quali, nell’ultimo triennio, le basi iniziali poste si sono sviluppate nella direzione di una loro effettiva, anche se lenta, realizzazione.

Ovviamente, non ci si aspettava, alla ripresa, l’arrivo di provvedimenti definitivi, soprattutto perché l’*iter* legislativo è notoriamente lungo e farraginoso e perché la materia da disciplinare rimane delicata e ricca di particolarità ed è oramai evidente che non sia più il caso di operare interventi sbrigativi solo per ovviare all’emergenza del momento.

Inoltre, la caduta del Governo Draghi e i tempi necessari per l’insediamento del nuovo Esecutivo hanno, per forza di cose, “messo in pausa la macchina”.

Nonostante ciò, comunque, vanno registrati dei passi significativi, nel senso del riconoscimento del peso e dell’importanza dello sport nell’attuale assetto, tanto a livello istituzionale, quanto a livello di riconoscimento del diritto allo sport.

L’inserimento nell’art. 33 Cost. di un comma dedicato al diritto allo sport è alle sue fasi finali. I disegni di legge in materia di disciplina delle sale LAN sono attualmente allo studio. Sono state operate importanti correzioni al D.Lgs. 36/2021¹ e il lavoro sportivo è prossimo a entrare in vigore.

* Contributo sottoposto a *peer review*.

** Docente a contratto di Diritto sportivo presso Unicusano-Roma e Assegnista di Ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

¹ Sul punto, si rinvia a M.F. SERRA, *Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 2/2022.

Inoltre, il nuovo Governo ha reintrodotto il Ministero per lo Sport e le Politiche Giovanili, affidandone la direzione a Andrea Abodi, esperto del settore con indiscusse competenze².

In un contesto caratterizzato da riflettori puntati e dai riconoscimenti costituzionali in atto, in linea con le diverse dichiarazioni di principio contenute anche nel PNRR, che vedono nello sport un diritto, un valore e un veicolo di valori, è senza dubbio da sottolineare l'importanza della reintroduzione di un Ministero *ad hoc*, affidato peraltro a un soggetto perfettamente consapevole della particolarità della materia e delle difficoltà. E altrettanto importante è, per gli stessi motivi, proprio la scelta dell'abbinamento dello sport con le politiche giovanili, perché in questo si può rinvenire il peso che una corretta formazione sportiva ha sulla crescita dei giovani.

Insomma, un quadrimestre solo apparentemente “fermo” ma di cui, in realtà, va registrato lo spessore proprio in termini di interesse oramai conclamato all'universo sportivo, alla sua dimensione, alla sua rilevanza e alle sue difficoltà, anche dovute ai delicati equilibri interordinamentali.

2. Le “sviste” contenute nel D.Lgs. 36/2021

Come abbiamo avuto modo di osservare altrove³, il D.Lgs. 36/2021⁴, relativo alla riforma del lavoro e dell'ambito societario sportivo, per quanto fortemente innovativo e propositivo nella sua sostanza, conteneva una serie di “sviste” e alcune aree vaghe che hanno dato luogo a dubbi interpretativi e applicativi.

Una prima perplessità si è registrata in punto di forma societaria.

Si ricorda, infatti, che il decreto *de quo* aveva previsto che società e associazioni sportive dilettantistiche potessero assumere qualsiasi forma giuridica di cui al Libro V, Titolo V, del Codice civile.

Tale previsione è risultata da subito discutibile poiché escludeva la possibilità, per le associazioni sportive, di costituirsi come società cooperative, dal momento che tale forma è disciplinata nel Titolo VI.

L'ovvia conseguenza sarebbe stata quella della sparizione di una grande fetta del settore, dato che gran parte delle cooperative sportive non avrebbero più potuto mantenere la qualifica di “dilettantistiche” e sarebbero dunque rimaste escluse dall'applicabilità delle nuove disposizioni in materia.

Un'altra perplessità nasceva dalla asserita compatibilità del comparto sportivo con il Terzo settore e, conseguentemente, dall'implicito riconoscimento dell'esistenza di una impresa sportiva,

² Abodi è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coni Servizi Spa dal 2002 al 2008, nonché della Lega Serie B ed è stato consigliere federale della FIGC dal 2010 al 2017, anno a partire dal quale è presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo. La nomina di Abodi ha raccolto ampi consensi anche tra le istituzioni sportive, così come era accaduto per la nomina della Vezzali a sottosegretario nel precedente Governo. L'aver a capo del Ministero (o del Sottosegretariato, all'epoca) dedicato un soggetto addentro al comparto sportivo, infatti, rappresenta proprio quel punto di raccordo tra i due ordinamenti necessario a creare la corretta sinergia tra le istituzioni.

³ Sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *I cambiamenti del settore sportivo nei primi mesi del 2021*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2021.

⁴ D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, Attuazione dell'articolo 5 della L. 86/2019, recante *riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo*.

con possibilità quindi, di esercitare anche “attività diverse” procedendo pure a una certa distribuzione degli utili.

Per quanto tale riconoscimento fosse corretto – e anche doveroso -, il decreto 36 non chiariva, però, né i limiti né i criteri per l’individuazione di tali “attività diverse”, generando, pertanto, il dubbio se si potessero o meno mutuare gli stessi criteri e limiti validi per il Terzo Settore⁵.

Ancora, in tema di lavoro sportivo, il D.Lgs. 36 ha proposto una nuova definizione di lavoratore sportivo che reca con sé, senza dubbio, il merito di sganciare l’inquadramento dell’attività sportiva in termini lavoristici dalla ormai obsoleta disciplina posta dalla L. 91/81 e, in un certo senso, dall’autonomia federale in materia, andando ad abbattere, quindi, anche la disparità di trattamento generata dalla normativa fino a oggi vigente.

Tuttavia, la definizione proposta⁶ non è risultata sufficientemente chiara e precisa, prestando il fianco a criticità interpretative, dovute soprattutto a risvolti di carattere pratico, legati, ad esempio, al sistema di tassazione.

Ancora, per ciò che concerne l’abolizione del vincolo sportivo, questa veniva giustamente prevista (coerentemente, si sottolinea, con la nuova veste del lavoratore sportivo), ma senza disposizioni specifiche su eventuali regimi transitori e senza considerare la necessaria collaborazione con le Federazioni sportive, da sempre autonome sul punto, e i “tempi tecnici” per l’adeguamento degli Statuti.

Tutti dubbi e perplessità, questi, che hanno giustificato la previsione di un’entrata in vigore delle novità in parola differita rispetto ad altri ambiti della Riforma (e fissata, in principio, al 1° gennaio 2023), sia per dar modo al comparto sportivo di recepire gradualmente la nuova disciplina, sia anche per poter “prendere tempo” e verificare la tenuta e la coerenza delle nuove disposizioni, operando i dovuti correttivi e precisazioni, se del caso.

3. Il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163

I correttivi sono appunto arrivati con il D.Lgs. 163 del 5 ottobre 2022⁷ che ha tentato di risolvere, precisare e semplificare i punti dubbi di cui al D.Lgs. 36.

a. La forma societaria

⁵ Utilizzare quanto previsto per il Terzo Settore, infatti, avrebbe rischiato di generare squilibri finanziari importanti dei sodalizi. Come noto, il settore sportivo agonistico fa largo uso del sistema di autofinanziamento, attraverso quote associative e di frequenza, sponsorizzazioni e svolgimento di attività commerciali a supporto dell’attività sportiva. La norma di cui al D.Lgs. 36, ponendo dei limiti alle “attività diverse”, intende regolamentare il rischio di un loro uso improprio o addirittura abuso ma, al tempo stesso, rischia di pregiudicare l’attuale sistema di autofinanziamento così come appena descritto.

⁶ Art. 25, comma 1: “E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29”.

⁷ Recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, in G.U., Serie Generale, del 2 novembre 2022, n. 256.

Prima modifica di rilievo quella relativa alla reintroduzione della cooperativa sportiva dilettantistica⁸, grande “dimenticata” del D.Lgs. 36.

Inoltre, il D.Lgs. 163 precisa che “Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del Terzo Settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”.

Ancora, viene previsto che i proventi derivanti da sponsorizzazioni e indennità di formazione non rileveranno ai fini della determinazione del limite delle “attività diverse” e che sarà necessario iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche⁹ per poter accedere a qualsivoglia beneficio. Infine, la possibilità di iscrizione nel Registro viene estesa anche a enti e cooperative esercenti attività sportiva dilettantistica già iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

b. Il lavoro sportivo

Il Decreto 163 interviene anche in modifica delle disposizioni sul lavoro sportivo che, come si è detto, risultavano vaghe e di difficile interpretazione e applicazione.

Anzitutto, viene rivista la definizione. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2022, viene eliminato l’inciso “al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29” e viene precisato che “è lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. Inoltre, viene aggiunto un apposito comma secondo cui “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”.

La riformulazione in questo senso della nozione di lavoratore è decisamente apprezzabile.

In primo luogo, l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione viene esteso al “tesserato in generale” che percepisca compensi per l’attività prestata¹⁰.

Di conseguenza, la modifica apportata dall’art. 13 consente di inquadrare 3 categorie di operatori: i lavoratori sportivi, i volontari (non più “amatori”) e il personale gestionale amministrativo.

Quest’ultimo non può essere considerato in nessun modo operatore “sportivo” e, pertanto, a tale categoria si applicherà la disciplina lavorativa comune.

⁸ All’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, vengono apportate, infatti, le seguenti modificazioni: “a) al comma 1: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile”.

⁹ Online da Luglio 2022.

¹⁰ L’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo si pone anche in linea con la definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del lavoro nel 2016.

Per quanto riguarda la categoria dei volontari¹¹, questi saranno coloro che non percepiscono compensi ma meri rimborsi spese documentati. La loro prestazione sarà, dunque, del tutto spontanea e, quindi, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di collaborazione) retribuito.

I lavoratori sportivi, invece, percepiranno corrispettivi di natura retributiva per l'attività sportiva effettivamente prestata (senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico¹²) e le loro prestazioni potranno essere inquadrare nello schema del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa¹³.

Anche ai fini previdenziali, vengono operate delle precisazioni.

Anzitutto, viene fatta chiarezza sull'ente previdenziale di riferimento, che sarà costituito dal Fondo pensione lavoratori sportivi, per i lavoratori subordinati, e dalla gestione separata INPS per quelli autonomi o co.co.co.

Allo stesso modo, per ciò che concerne il trattamento fiscale dei compensi percepiti, questo dipenderà dalla loro entità annua e, a tal fine, vengono previste 3 fasce di riferimento¹⁴. Viene disposto, in sostanza, che fino a 15.000 euro l'anno non risultino soggetti a imposizione fiscale né i compensi da lavoro dilettantistico, né quelli professionistici percepiti da atleti di età inferiore a 23 anni¹⁵. Inoltre, qualora questi derivino da attività dilettantistica, non saranno più inquadrati come "redditi diversi" ma risulteranno assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

Un'ultima notazione va fatta sull'aggiunta del comma relativo alla tutela della dignità dei lavoratori sportivi.

Ora che il lavoro sportivo è riconosciuto in quanto tale, senza condizionamenti di natura formale, sembra opportuno dichiarare espressamente la necessità di tutelare la dignità degli operatori del settore, nel rispetto della specificità di questo e della particolarità dell'attività stessa.

c. Altre aree di modifica

Ulteriori correttivi sono stati operati anche in altri ambiti.

¹¹ Sul punto, abbiamo già avuto modo di apprezzare il ritorno al "volontariato" in M.F. SERRA, *Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport*, cit.

¹² Si vedano, ancora, le osservazioni contenute in M.F. SERRA, *I cambiamenti del settore sportivo nei primi mesi del 2021*, cit. e EAD., *La Riforma dello sport tra luci e ombre e un futuro incerto*, in *Lancillotto e Nausicaa*, 2021.

¹³ Per ciò che concerne il lavoro subordinato, sarà operativa una presunzione per l'ipotesi in cui l'attività sia prestata in via principale, prevalente, o continuativa (quindi, essenzialmente, per ciò che concerne il professionismo). Con riferimento, invece, al lavoro autonomo, questo si presumerà tale in ambito dilettantistico e assumerà la forma del co.co.co. qualora ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva (art. 16, D.Lgs. 163/22). Con riferimento specifico alla collaborazione continuata e continuativa, però, bisogna osservarsi che il reale inquadramento in siffatto schema potrebbe risultare più difficile, dal momento che, per sua natura, l'attività dello sportivo si esplica in una serie di prestazioni tra loro collegate e non in un'unica prestazione. Sul punto, inoltre, appare ancora poco chiaro il criterio di conteggio delle "18 ore", se come limite massimo settimanale o come media settimanale da rapportarsi all'intera durata del contratto e se da questo vada esclusa la partecipazione alle competizioni oppure no.

¹⁴ Fino a 5.000 euro si avrà esenzione IRPEF e INPS; da 5001 a 15.000 si verseranno (solo) i contributi INPS; superati i 15.000 euro si pagheranno sia i contributi INPS che IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.

¹⁵ La tassazione interesserà, eventualmente, solo la parte eccedente la soglia dei 15.000 euro.

Il primo riferimento è senza dubbio quello relativo al tesseramento di cui l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 163, in modifica dell'art. 15 D.Lgs. 36/2021, fornisce una nuova definizione: “Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva”.

Inoltre, in base all'art. 7 D.Lgs. 163/2022, viene richiesto il consenso al tesseramento per i minori di età superiore a 14 anni (non più 12).

Sul vincolo sportivo¹⁶, invece, l'art. 19 rivede ancora l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla sua abolizione. Questa dovrà avvenire, infatti, entro il 31 luglio 2023, modificando quindi la precedente previsione del 1° luglio 2022, sulla cui difficile operatività abbiamo già avuto modo di avanzare dubbi¹⁷.

Medio tempore, le Federazioni e le Discipline sportive associate potranno dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso e dovranno procedere all'adeguamento dei propri Statuti in vista dell'eliminazione totale dell'istituto.

4. La nota dolens: l'entrata in vigore delle disposizioni sul lavoro sportivo

Nonostante tutto sembrasse oramai pronto, rivisto e corretto, il 1° gennaio 2023 le disposizioni che abbiamo brevemente analizzato non sono potute entrare in vigore come previsto.

Difatti, il decreto Milleproroghe 2023¹⁸ ha inevitabilmente toccato anche la Riforma dello sport (art. 16) che, quindi, è stata differita, salvo ulteriori cambiamenti, al 1° luglio 2023¹⁹.

L'ennesima proroga dei termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina era, in realtà, una eventualità preannunciata.

Nei mesi scorsi, infatti, si sono registrate molte perplessità da parte dei professionisti del settore sportivo circa la fattibilità di un cambiamento di siffatta portata.

In particolare, è apparso estremamente difficile adeguarsi, soprattutto, ai correttivi operati nel mese di ottobre in tempi così brevi, anche perché ancora, in molti punti, i risvolti “pratici” non sembrano essere così semplici né privi di dubbi interpretativi.

L'ennesimo slittamento, inutile dirlo, se da un lato ha soddisfatto lo sport “istituzionale”, dall'altro ha provocato grande delusione – e anche disillusione – da parte dei “nuovi” lavoratori sportivi che tali non saranno ancora per 6 mesi (almeno).

Chiaro è che si tratta di un decreto legge e quindi, come tale, dovrà essere convertito, per cui, al momento, non è possibile fare previsioni di nessun genere perché, anche in sede di conversione, potrebbero verificarsi ulteriori cambiamenti.

¹⁶ Oramai correttamente definito come “limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta”.

¹⁷ M.F. SERRA, *Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport*, cit.

¹⁸ D.L. 198/2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in G.U. Serie Generale, del 29 dicembre 2022, n. 303.

¹⁹ Per ciò che concerne il vincolo sportivo, si precisa che la sua abolizione avverrà in due tempi: 1° luglio 2023 per i nuovi tesseramenti e 31 dicembre 2023 per i rinnovi di tesseramenti già in essere.

5. *Considerazioni conclusive*

A conclusione del 2022, possiamo provare a operare un bilancio del triennio di Riforma, anche se ancora *in fieri*.

Nel farlo, però, riteniamo opportuno ragionare a 360 gradi e, per così dire, “in prospettiva”.

Sicuramente, per prima cosa, potrebbe balzare agli occhi la lentezza delle operazioni di riforma.

Ma - forse - balza agli occhi solo perché la Riforma riguarda ambiti per troppo tempo trascurati e che da più parti si riconoscevano già nella loro dimensione fattuale, seppur privi di una veste legislativa espressa.

Sembrava, cioè, “ovvio” che esistesse un lavoro sportivo anche fuori dalle previsioni della L. 91/81 e, pertanto, la lentezza della macchina di Riforma è apparsa – e continua ad apparire - eccessiva, anche se, a ben guardare, non lo è più di quanto non lo sia stata l’approvazione di altre riforme di portata simile.

Inoltre, sul punto specifico, vanno anche tenute in considerazione la necessaria partecipazione e la consultazione delle istituzioni sportive, in virtù dell’indiscusso principio di autonomia e della specificità del settore, nonché della necessità di adeguamento “ragionato” di questo alle nuove disposizioni.

Ecco, allora, che si impone una analisi diversa e che guardi alla sostanza della Riforma.

La Riforma, anche se lenta, anche se “in ritardo”, reca con sé principi e tutele fino a ora mancanti che vanno nella direzione di un adeguamento normativo e istituzionale alle situazioni di fatto e di abbattimento delle discriminazioni e disparità di trattamento.

Vanno anche nella direzione del riconoscimento espresso del valore dello sport e del suo atteggiarsi a diritto meritevole di collocazione costituzionale (e istituzionale).

E va soprattutto sottolineato un altro aspetto: l’“attenzione”.

Se, da un lato, è sembrato che questa “attenzione” sia venuta meno in molti momenti (si pensi alle sviste contenute nel D.Lgs. 36/2021), dall’altro lato va dato atto al legislatore di aver previsto a monte la possibilità di rivedere le disposizioni operando dei correttivi, proprio per evitare di ricadere negli stessi errori del passato legati alla necessità di porre rimedio a situazioni contingenti, senza ragionare “a sistema”.

Anche il tanto criticato differimento dell’entrata in vigore della Riforma, se in un senso è sembrato spostare di nuovo lo sport in secondo piano, nell’altro senso, ha invece effettivamente contribuito a ovviare alle lacune e a far sì che le emanande disposizioni non fossero di nuovo contraddittorie e fonte di perplessità.

Una lentezza, insomma, giustificata proprio dalla “attenzione”.

Certo, si potrebbe comunque continuare a muovere qualche critica riguardo all’incertezza generata dai vari provvedimenti di rinvio²⁰, che hanno originato un continuo “balletto” e un certo

²⁰ Ci si riferisce ai continui cambi di direzione sul punto contenuti nel Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, in G.U. 22 marzo 2021, n. 70) e nel Decreto Sostegni *bis* (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in G.U., Serie Generale n. 123, del 25 maggio 2021) e nelle loro leggi di conversione (rispettivamente, L. 21 maggio 2021, n. 69, in G.U., Serie Generale

clima di sfiducia da parte degli operatori del settore rispetto all'effettiva intenzione del legislatore di emanare, in concreto, una Riforma di tale portata.

Ma questa eventuale critica cede subito il passo in considerazione proprio della "attenzione", nel senso appena descritto.

Delude l'ennesimo differimento al luglio 2023 ma, contemporaneamente, può mirare a scongiurare la possibilità di confusione in applicazione delle nuove disposizioni, per assenza, ad esempio, degli strumenti necessari o delle dovute precisazioni applicative.

Bisognerà osservare, dunque, gli sviluppi della materia nei prossimi mesi, confidando anche nell'operato del redivivo Ministero per lo Sport e le Politiche Giovanili, ragionando non solo in termini di "necessità e urgenza" del comparto ma, come già più volte ribadito, "a sistema".

6. Appendice normativa (settembre/dicembre 2022)

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, Attuazione dell'articolo 5, recante *riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo*, in G.U. 18 marzo 2021, n. 67;

D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante *disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*, in G.U. 2 novembre 2022, n. 256.

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante *disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, in G.U. 29 dicembre 2022, n. 303.

n. 120, del 21 maggio 2021 e L. 23 luglio 2021, n. 106, in G.U., Serie Generale n. 176, del 24 luglio 2021). Si veda, M.F. SERRA, *L'estate dello sport: tra slanci, confusione e dubbi*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 2/2021.